

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1357

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FALANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2014

Modifiche al codice penale per l'introduzione dei delitti di omicidio stradale e lesioni personali stradali

Onorevoli Senatori. -- È ormai diffusa, nell'opinione pubblica come tra gli operatori della sicurezza stradale e del diritto, l'idea di una inadeguatezza delle norme penali vigenti in tema di omicidio colposo quando derivante da condotte di guida.

Al di là del fenomeno complessivo dell'infortunistica stradale, ciò che desta maggiore allarme è lo crescita dei sinistri gravi (con morti o feriti) causati da chi si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Vi sono, naturalmente, delle cause sociologiche (diffusione del consumo di alcool tra i giovani, crescita della presenza di immigrati spesso sospinti all'abuso di alcool dal disagio sociale e psicologico nel quale vivono) che ci debbono interrogare sul piano degli strumenti della diffusione di una educazione stradale e della lotta alle dipendenze.

Occorre, però, anche ripensare gli strumenti repressivi in una prospettiva di più efficace prevenzione sia generale che speciale.

---

Il punto di maggiore criticità della norma attuale, ovvero quella dell'articolo 589 del codice penale, è rappresentato dalla circostanza che il responsabile venga punito, in tutti i casi di omicidio derivante dalla violazione di norme comportamentali fissate dal codice della strada, a titolo esclusivamente di colpa nel presupposto, dunque, che l'evento mortale non sia mai effettivamente voluto dal conducente.

Tuttavia, dal punto di vista della reale fattualità psichica, non può sfuggire (ed è questa la ragione principale dell'insofferenza dei critici al sistema attuale) che, in alcune possibili dinamiche di realizzazione del sinistro, il soggetto agente abbia, in realtà, manifestato un atteggiamento della volontà più intenso e consapevole e, dunque, meritevole di maggior censura.

Ciò accade, ad esempio, quando il soggetto si ponga alla guida di un veicolo ben avvertito di essere in condizioni psicofisiche alterate dall'uso di alcool o di sostanze stupefacenti oppure nel caso in cui ci si determini a guidare senza aver conseguito la patente necessaria.

In tal caso appare più conforme a verità riconoscere che la natura dell'atto è, almeno nella fase iniziale, volontaria e cosciente e che la reale connotazione del coefficiente psicologico che lo sorregge non è correttamente descritta dalla categoria della colpa.

Si tratta, peraltro, di un tema certamente non inedito tanto da trovare consacrazione in un brocardo risalente alla tradizione cristiana del diritto canonico ovvero *causa causae est causa causati*: chi determina volontariamente una situazione dalla quale deriva un evento lesivo è chiamato a rispondere dell'evento stesso.

Né, d'altra parte, questa teoria è sconosciuta al nostro codice penale che, infatti, ne fa applicazione con la disposizione dell'articolo 87 del codice

penale sull'incapacità preordinata ed ispira, in qualche modo, anche lo norma incriminatrice di cui all'articolo 586 del codice penale in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

Proprio quest'ultima norma si rivela come il più convincente riferimento sistematico della riforma che, con il presente progetto di legge, si sollecita.

Occorre, infatti, mantenendo lo serenità necessaria ad evitare di agire sotto lo spinta emotiva di questo o di quel fatto di cronaca, muoversi in una prospettiva che tenga nella necessaria considerazione anche i principi costituzionali della ragionevolezza del trattamento sanzionatorio e della colpevolezza tutti proiettati, secondo l'insegnamento della Consulta, dall'articolo 27 della Costituzione e rispetto ai quali lo strada della totale assimilazione di tali ipotesi ai delitti pienamente dolosi potrebbe risultare ingiustificato.

La struttura della norma di cui all'articolo 586 codice penale, infatti, proprio perché richiede, comunque, un necessario collegamento psicologico tra la condotta che si pone come fattore causale primario e l'evento (ovvero il sinistro mortale) risulta immune da censure di illegittimità costituzionale e, quindi, può costituire un utile modello ed un significativo precedente.

La norma vigente, tuttavia, come attualmente formulata, non è idonea a colpire il conducente che si pone alla guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di droghe poiché lo guida in tali condizioni è punita, dal codice della strada, quale contravvenzione e non come delitto.

La presenza di una fattispecie autonoma di reato risulta, inoltre, opportuna perché lo sanzione di cui all'articolo 586 codice penale è strutturata come circostanza aggravante e, quindi, soggetta alla regola del bilanciamento.

Quanto alla selezione delle condotte che si reputano idonee a fondare lo nuova tipologia di delitto, risulta evidente, in termini di esigibilità, che è

---

necessario riferirsi a comportamenti che siano chiaramente percepiti dal soggetto agente e fortemente collegati, in termini di probabilità, alla possibilità di provocare incidenti stradali.

Ecco, allora, che vengono in rilievo le condizioni di alterazioni fisiopsichica più gravi in termini di natura delle sostanze assunte o di grado percentuale del tasso alcoolemico così da escludere dal fuoco della nuova e più severa norma le situazioni in cui, pur in presenza di tassi appena oltre lo soglia consentita, il soggetto non possa presumersi del tutto consapevole di esporre a rischio, mettendosi alla guida, lo propria e (soprattutto) altrui incolumità.

A ciò devono aggiungersi, sempre dal punto di vista della incontestabile volontarietà e coscienza della trasgressione della norma cautelare, come ulteriori condotte rilevanti, la grave violazione dei limiti di velocità di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-bis, del codice della Strada (ovvero quello che si sostanzia nel superamento di oltre 40 KM/H della velocità massima consentita) e il porsi alla guida privi della patente prescritta perché mai conseguita ovvero revocata.

Quanto al trattamento sanzionatorio appare equo, proprio con riferimento al modello dell'articolo 586 codice penale, un incremento delle pene edittali, già di recente innalzate per effetto del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, previste per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme che regolano la circolazione stradale di un terzo.

Si è ritenuto di non conservare lo speciale criterio moderatore introdotto con il citato decreto-legge n. 92 del 2008 così rinviando alla disciplina generale in tema di continuazione e concorso di reati.

Analoghe considerazioni valgono, quanto alla costruzione dell'elemento soggettivo ed all'inasprimento delle pene, per il delitto di lesioni colpose commesso nello stesso contesto e con le stesse modalità di cui sopra per le quali, tuttavia, si è scelto di conservare la procedibilità a querela in coerenza con un più generale quadro di deflazione penale e processuale.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 586 del codice penale è inserito il seguente:

«586-bis. -- (Omicidio e lesioni personali stradali). -- Chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo in stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero, commettendo le violazioni di cui all'articolo 142, commi 9 e 9-bis, del medesimo codice, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.

Alla stessa pena di cui al comma primo soggiace chi cagiona la morte di un uomo ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo nelle condizioni di cui all'articolo 116, comma 15, del citato codice.

Chiunque, ponendosi alla guida di un autoveicolo o motoveicolo nelle condizioni di cui ai commi primo e secondo, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia, è punito con lo reclusione da otto mesi a due anni e sei mesi. In caso di lesioni gravissime la pena è della reclusione da due anni e sei mesi a sei anni.

Il delitto di cui al comma terzo è punibile a querela della persona offesa».